

REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/91 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1034/91⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese, del codice NC ex 8523 13 00. Con il regolamento (CEE) n. 2525/91⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato detto dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto di essere sentite dalla Commissione. Inoltre, esse hanno comunicato per iscritto il loro punto di vista sulle conclusioni.
- (3) Su richiesta, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo tale informa-

zione è stato loro concesso un termine per presentare eventuali osservazioni.

- (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state conseguentemente modificate.
- (5) In seguito alla complessità del procedimento, in particolare alla dettagliata verifica dei molti dati implicati e dei numerosi argomenti addotti, compreso l'esame di questioni connesse emerse durante il procedimento e non prevedibili dal suo inizio, l'inchiesta non ha potuto essere conclusa entro il termine normale.

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

- (6) Da nessuna delle parti interessate sono pervenute osservazioni in merito alle conclusioni della Commissione espresse nei punti da 7 a 11 del regolamento (CEE) n. 1034/91, riguardanti il prodotto in esame, il prodotto simile e l'industria comunitaria. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

D. DUMPING**a) Valore normale**

- (7) Ai fini delle conclusioni provvisorie, per i motivi e nel modo di cui ai punti da 12 a 17 del regolamento (CEE) n. 1034/91, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del prezzo pagabile nella Comunità per il prodotto simile.
- (8) Gli esportatori cinesi hanno fortemente contestato l'uso dei prezzi comunitari ai fini della determinazione del valore normale e hanno chiesto che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale fosse stabilito utilizzando Hong Kong come paese ad economia di mercato di riferimento. In tale contesto, diversi produttori di videocassette di Hong Kong, che precedentemente avevano rifiutato di

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1991, pag. 1.

collaborare all'inchiesta, hanno manifestato, immediatamente prima dell'istituzione dei dazi provvisori, la loro disponibilità a collaborare con la Commissione nello svolgimento dell'inchiesta.

(9) I ricorrenti hanno sostenuto che Hong Kong non si poteva prendere come paese di riferimento a questo stadio del procedimento poiché i produttori ora disposti a collaborare non lo erano stati precedentemente e poiché sembravano esservi stretti legami tra alcuni degli esportatori cinesi e alcuni dei produttori di Hong Kong disposti a collaborare all'inchiesta.

(10) Secondo la Commissione, nessuno dei due argomenti addotti dai ricorrenti costituisce motivo sufficiente per non fare riferimento al mercato di Hong Kong ai fini della determinazione del valore normale. I produttori di Hong Kong non sono parti interessate del procedimento e pertanto il loro rifiuto di collaborare non può essere valutato in base all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per quanto riguarda i presunti legami tra questi produttori di Hong Kong e gli esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che nella misura in cui ha potuto opportunamente verificare tutti i dati necessari ai fini dell'inchiesta l'esistenza di detti legami è irrilevante per la determinazione del valore normale.

(11) Alla luce delle suddette conclusioni, la Commissione ha inviato questionari a diversi produttori di Hong Kong, due dei quali hanno risposto in modo adeguato. Le informazioni da essi fornite sono state verificate mediante visite in loco.

(12) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili per le vendite del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali a Hong Kong. La Commissione ha osservato che le vendite effettuate sul mercato interno di Hong Kong comportavano per i produttori un considerevole margine di profitto.

Per i modelli non venduti sul mercato interno di Hong Kong il valore normale è stato costruito in base al costo medio di produzione più il margine di profitto realizzato sulle vendite del modello più venduto a Hong Kong comprendente in sostanza tutte le vendite interne del prodotto in questione sul mercato di Hong Kong. Le spese di vendita, generali e amministrative incluse nel costo di

produzione sono state calcolate ottenendo una media ponderata per i due produttori visitati.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

b) Prezzo all'esportazione

(13) *Hong Kong*

Ai fini del regolamento (CEE) n. 1034/91, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità. Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti su questo metodo, tranne per quanto riguarda la situazione delle società a partecipazione estera. Le argomentazioni in merito figurano più avanti al punto 18. Il Consiglio conferma il metodo seguito dalla Commissione di cui al punto 18 del regolamento (CEE) n. 1034/91.

c) Confronto

(14) Come indicato nei punti 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 1034/91, tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quali spese di trasporto, imballaggio, credito e altre spese di vendita.

(15) La China Association of Enterprises with Foreign Investment (CAEFI), che rappresenta diversi esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, ha sostenuto che le videocassette cinesi erano di qualità notevolmente inferiore rispetto alle cassette prodotte a Hong Kong, principalmente per l'uso di materie prime e metodi di lavorazione inferiori, e ha chiesto un adeguamento del 20 % per differenze nella natura della merce.

Il ricorrente ha contestato la richiesta degli esportatori sostenendo che i produttori cinesi e quelli di Hong Kong, producendo i nastri sulla base della stessa licenza, avrebbero dovuto ottenere lo stesso livello qualitativo e che i consumatori non facevano distinzioni tra le cassette prodotte a Hong Kong e quelle di produzione cinese.

(16) Esaminati i fatti, per quanto riguarda il confronto tra le videocassette di Hong Kong e quelle cinesi la Commissione ha concluso che non vi sono differenze a livello di caratteristiche fisiche comparabili che giustificano un adeguamento né differenze in

termini di percezione da parte dei consumatori. La richiesta degli esportatori è stata pertanto respinta.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

d) Margine di dumping

(17) Ai fini delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha stabilito un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi. Si è proceduto in tal modo poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato e, conformemente alla precedente pratica comunitaria, la Commissione ha ritenuto che, data la mancanza di autonomia degli esportatori, si dovesse stabilire un unico margine di dumping per evitare risultati puramente arbitrari e la possibilità di elusione.

(18) La Shenzhen Video Tape Manufacturers Association e la CAEFI, agendo rispettivamente a nome di uno e di quattro esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, hanno fatto presente che tali esportatori erano società miste con partecipazione straniera operanti in un contesto molto simile a quello delle società dei paesi ad economia di mercato e hanno chiesto che, a causa delle loro specifiche caratteristiche, per essi si procedesse a conclusioni individuali. Inoltre, la Shenzhen Video Tape Manufacturers Association ha chiesto che le imprese miste che non avevano risposto al questionario riceversero un trattamento diverso da quello applicato alle imprese statali.

(19) La Commissione ha considerato che i suddetti esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta avevano fornito elementi di prova sufficienti per stabilire che erano effettivamente società miste con partecipazione straniera, potevano liberamente stabilire i loro prezzi all'esportazione e, fatti salvi determinati obblighi di carattere amministrativo, potevano trasferire i profitti dalla Cina ai loro soci esteri.

La Commissione ha considerato che tale era anche la situazione di altri due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, dai quali erano state fornite informazioni indicanti la loro situazione di imprese miste con partecipazione straniera.

Sulla base di quanto sopra e seguendo la precedente pratica della Comunità descritta nel regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che istituisce un dazio antidumping

definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio⁽¹⁾, la Commissione ha concluso che per le società in questione si potevano stabilire margini di dumping individuali.

(20) Per quanto riguarda gli altri tre esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, ovvero Dong Guan Changan Jleku Magnetic Tape Factory, Long Gun Xin Shen Fung Fu Plastic Mfg e Shantou Ocean Audio-Video Gen. Corp., la Commissione non ha ricevuto elementi di prova né informazioni indicanti che dette società fossero imprese miste a partecipazione straniera. Trattandosi di società non autonome, la Commissione ha concluso che nel loro caso si dovesse seguire l'impostazione di cui al punto 22 del regolamento (CEE) n. 1034/91 calcolando per i tre esportatori un unico margine di dumping.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

(21) Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati confrontati nell'ambito di ciascuna transazione con i valori normali per ognuno degli esportatori interessati, tranne i tre di cui sopra al punto 20. Dall'esame conclusivo dei fatti emerge l'esistenza di pratiche di dumping relativamente al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese da parte di tutti gli esportatori in causa, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione verso la Comunità.

(22) La media ponderata dei margini, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, varia secondo l'esportatore:

— Acme Cassette Manufacturing :	9,3 %
— Buji Bantlan Oscar Video Products Fty. :	5,1 %
— Fuzhou Wonderful Video Tapes Co. Ltd :	6,4 %
— Fuzhou Fortune Video Tapes Co. Ltd :	3,8 %
— Nan-Hua Magnet Electricity Co. Ltd :	5,4 %
— Song Gang Hang Sing Cassette Factory Song Gang :	1,3 %
— Tutti gli altri esportatori cinesi :	12,5 %.

(¹) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 1.

- (23) Per i produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. In questo caso, la Commissione ha concluso che il risultato della sua inchiesta relativa alle altre società forniva la base più appropriata per la determinazione del margine di dumping. Se il margine di dumping dei produttori in questione fosse in qualche misura inferiore rispetto al margine più elevato riscontrato nei rispettivi paesi e determinato per i produttori che avevano collaborato all'inchiesta, si creerebbe un'opportunità di elusione del dazio; si ritiene pertanto opportuno utilizzare per questo gruppo di produttori il margine di dumping più elevato constatato nei rispettivi paesi.

E. PREGIUDIZIO

- (24) In sede di risultanze provvisorie la Commissione ha concluso (vedi punti da 33 a 35) che in seguito alle importazioni in dumping di videocassette originarie della Repubblica popolare cinese l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

- (25) Sia la CAEFI che la Shenzhen Video Tape Manufacturers Association hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito al pregiudizio adducendo quanto segue:

- tra il 1986 e il 1989 il volume delle vendite dei produttori comunitari è aumentato;
- nello stesso periodo le scorte sono diminuite;
- il calo dell'utilizzazione degli impianti tra il 1986 e il 1989 è stato il risultato di un aumento di capacità e non dell'esistenza di importazioni in dumping;
- il calo dell'occupazione è stato determinato dalla razionalizzazione dei costi e dall'automazione;
- uno dei produttori comunitari ha già subito perdite nel 1986, periodo in cui le importazioni di videocassette dalla Cina erano irrilevanti.

- (26) La Commissione ritiene che gli argomenti addotti trascurino i dati fondamentali. Le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 0,74 milioni di unità nel 1986 a 38,67 milioni di unità nel 1989, la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita in

un mercato in rapida espansione e i loro prezzi hanno subito una flessione considerevole, registrando dal 1986 al 1989 un calo del 28,6 %.

I dati esposti sono di per sé sufficienti per stabilire l'esistenza di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 non tutti i fattori ivi elencati devono presentare una tendenza negativa.

- (27) Inoltre, la Commissione osserva che gli esportatori non hanno contestato le conclusioni relative alla sottoquotazione esposte al punto 28 del regolamento (CEE) n. 1034/91, salvo chiedere un adeguamento del 40 % invece che del 20 % usato. La richiesta di un adeguamento più elevato si basa su presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le videocassette di produzione comunitaria, quelle prodotte a Hong Kong e quelle di produzione cinese.

Dato che le videocassette di Hong Kong e quelle cinesi sono molto simili tra loro (vedi punto 16), la Commissione ritiene che le prove fornite non siano sufficientemente conclusive per stabilire che eventuali adeguamenti per differenze nelle caratteristiche fisiche e nella percezione da parte dei consumatori delle videocassette importate e di quelle prodotte nella Comunità debbano differire da quelli effettuati a titolo provvisorio.

Sulla base di quanto sopra la Commissione conferma le sue conclusioni sul livello di sottoquotazione (59,9 %) e sull'esistenza di un notevole pregiudizio per l'industria comunitaria.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (28) Nei punti da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 1034/91 la Commissione concludeva che le importazioni di videocassette originarie della Repubblica popolare cinese avevano arrecato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

I rappresentanti degli esportatori hanno contestato tale conclusione. A favore della loro tesi hanno sostenuto che l'unico fatto addotto dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un rapporto causale tra le importazioni cinesi in dumping e l'esistenza di un pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria era la simultaneità, fattore temporale di

per sé non sufficiente, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, per stabilire l'esistenza di un rapporto causale.

Gli esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria deve essere stato causato da importazioni di diversa provenienza.

- (29) La Commissione non può accettare questi argomenti. La simultaneità non è l'unico fattore che determini l'esistenza di un rapporto causale. La Commissione osserva che le importazioni cinesi arrivano sul mercato comunitario a prezzi molto bassi e, poiché il mercato è molto sensibile al prezzo, ne consegue un generale contenimento dei prezzi comunitari che impedisce ai produttori della Comunità di aumentare i loro prezzi e di ripristinare a livelli accettabili la loro redditività.
- (30) Per quanto riguarda l'argomento che il pregiudizio sarebbe stato causato da importazioni provenienti da altre fonti, secondo la Commissione il fatto che l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sia avvenuto a spese delle esportazioni di Hong Kong e coreane non rende il rapporto causale inesistente né il pregiudizio non sostanziale. I prezzi estremamente bassi delle importazioni cinesi e la forte sottoquotazione hanno causato un pregiudizio in quanto non hanno consentito all'industria comunitaria di raggiungere livelli accettabili di redditività atti a garantirne il duraturo funzionamento. Gli esportatori hanno altresì menzionato l'ondata di importazioni da fonti non identificate come possibile causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. La Commissione osserva che nessuna delle parti in causa ha fornito informazioni sui prezzi di queste importazioni di cui si ignora la sottoquotazione rispetto ai prezzi comunitari. Tuttavia, anche ammettendo che dette importazioni da fonti non identificate fossero effettuate a prezzi inferiori rispetto ai prezzi comunitari e avessero arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria, il volume e il basso prezzo delle importazioni in dumping sono tali che comunque non risulterebbe modificata la conclusione secondo la quale le esportazioni cinesi, prese separatamente, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma le conclusioni esposte nei punti da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 1034/91.

Il Consiglio conferma le suddette conclusioni.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (31) Nessuna delle parti ha presentato alla Commissione fatti o argomenti nuovi su questo punto. Il Consi-

glio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 39 a 47 del regolamento (CEE) n. 1034/91, ovvero che è nell'interesse della Comunità eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle pratiche di dumping accertate. Gli effetti positivi delle misure di difesa per l'attuale vitalità e per il futuro sviluppo dell'industria interessata superano gli eventuali svantaggi, peraltro provvisori, per i consumatori consistenti in un limitato aumento di prezzo per alcune videocassette importate.

H. DAZIO

a) Aliquota dei dazio

- (32) Le misure provvisorie sono state prese sotto forma di dazi antidumping. Questi sono stati imposti al livello dell'aumento di prezzo ritenuto necessario per impedire che fosse arrecato un pregiudizio durante il procedimento. L'aliquota del dazio istituito [punto 49 del regolamento (CEE) n. 1034/91] era del 25,8 %.
- (33) Successivamente, sia gli esportatori che il ricorrente hanno contestato il metodo seguito dalla Commissione nel determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio.
- (34) La Commissione conclude che, poiché i margini di dumping determinati a titolo definitivo sono considerevolmente più bassi del livello necessario per eliminare il pregiudizio arrecato, né l'argomento degli esportatori né quello dei ricorrenti hanno alcuna rilevanza pratica sul piano delle risultanze definitive.
- (35) Poiché i margini di dumping stabiliti sono in tutti i casi inferiori alla percentuale necessaria per eliminare il pregiudizio, i dazi dovrebbero essere istituiti al livello dei margini di dumping.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

b) Forma del dazio

- (36) Alla luce della struttura economica degli esportatori e delle variazioni di prezzo per modelli molto simili, la Commissione conclude che il dazio dovrebbe essere istituito sotto forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo per cassetta netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e un prezzo minimo stabilito in base al valore normale per ciascun modello.

Per evitare difficoltà nell'applicazione dei dazi qualora eventuali sviluppi del mercato dovessero dar luogo alla comparsa di cassette di lunghezze differenti da quelle attualmente note, i modelli di cassette devono essere descritti in modo tale da comprendere tutte le possibili combinazioni future.

- (37) La Commissione osserva che il dazio variabile comporta risultati individuali per le società miste cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, in quanto per ciascuna di esse il dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo all'esportazione praticato e il valore normale.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

I. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (38) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi riscossi a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano riscossi definitivamente fino a concorrenza dell'importo del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri conformi alla norma VHS in cassette per videoregistrazioni del codice NC

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1991.

ex 8523 13 00 (codici Taric : vedi allegato), originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi sottoelencati e il prezzo per cassetta netto franco frontiera comunitaria non sdoganato per cassette con nastri di durata :

— inferiore o uguale a 30 minuti :	0,76 ecu
— superiore a 30 minuti fino a 60 minuti :	0,92 ecu
— superiore a 60 minuti fino a 90 minuti :	1,08 ecu
— superiore a 90 minuti fino a 120 minuti :	1,26 ecu
— superiore a 120 minuti fino a 180 minuti :	1,57 ecu
— superiore a 180 minuti fino a 195 minuti :	1,74 ecu
— superiore a 195 minuti fino a 240 minuti :	1,95 ecu
— superiore a 240 minuti :	2,22 ecu

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1034/91 vengono riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza degli importi derivanti dall'applicazione del dazio definitivo a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Gli importi depositati eccedenti rispetto agli importi suddetti sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

ALLEGATO

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione
		--- Videocassette :
		---- in cassette :
		----- conformi alla norma VHS :
		----- di durata :
ex 8523 13 00	*21	----- inferiore o uguale a 30 minuti
ex 8523 13 00	*23	----- superiore a 30 minuti fino a 60 minuti
ex 8523 13 00	*25	----- superiore a 60 minuti fino a 90 minuti
ex 8523 13 00	*27	----- superiore a 90 minuti fino a 120 minuti
ex 8523 13 00	*28	----- superiore a 120 minuti fino a 180 minuti
ex 8523 13 00	*31	----- superiore a 180 minuti fino a 195 minuti
ex 8523 13 00	*33	----- superiore a 195 minuti fino a 240 minuti
ex 8523 13 00	*35	----- superiore a 240 minuti
ex 8523 13 00	*39	----- altre
ex 8523 13 00	*49	----- altre